



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.192 DEL 11/11/2025

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.108

Serie B Femminile n.7

Gir. UNICO

7 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 09 NOVEMBRE 2025

Gara n.

283	POL. CASARSA	FAMILA BK SCHIO giocata il 08/11/2025 (COLUSSI F., COLOMBO R.)	66 - 68
284	U.S. THERMAL BASKET	JUNIOR BK SAN MARCO giocata il 08/11/2025 (ALTAFIN G., QUAGGIA D.)	60 - 70
285	BK FEMM. CONEGLIANO	THE PUBLIC San Bonifacio giocata il 08/11/2025 (LIBRALESSO M., LONGATO F.)	63 - 42
287	INTERCLUB MUGGIA	GIANTS BK MARGHERA giocata il 08/11/2025 (DALIBERT F., LUCHESI T.)	42 - 88
286	UMANA REYER VENEZIA	MR BUCKETS Cussignacco (GAVAGNIN M., DANESIN M.)	60 - 57
288	LUPE SAN MARTINO	CU.RI.S.S.BK ISTRANA (FAVARO M., BOZZETTI M.)	63 - 58
289	PALL. BOLZANO	SISTEMA ROSA PALL. giocata il 08/11/2025 (CASTELLANETA A., CLAMER M.)	53 - 61

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

283	POL. CASARSA	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società Pol. Casarsa la sanzione dell'ammenda di euro 40,00 per le offese collettive rivolte durante tutta la gara dai propri sostenitori alla coppia arbitrale (art. 27, co. 4bd Regolamento di giustizia)
284	U.S. THERMAL BASKET	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società Thermal Basket la sanzione dell'ammenda di euro 40,00 per le offese collettive rivolte durante la gara dai propri sostenitori agli arbitri (art. 27, co. 4bd Regolamento di giustizia)
284	U.S. THERMAL BASKET	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si sanziona inoltre con l'ammenda di euro 20,00 la società JB San Marco per le offese sporadiche rivolte dai propri sostenitori agli arbitri (art. 27, co BC r.g.)
286	EMMA D'ESTE (UMANA REYER VENEZIA)	Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina all'atleta Emma D'Este (Umana Reyer) la sanzione della deplorazione per il comportamento

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.108

Serie B Femminile n.7

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

288	CU.RI.S.S.BK ISTRANA	irriguardoso nei confronti degli arbitri a fine gara (art. 33, 1 -1a R.g.) Visti gli atti di gara e letto il rapporto arbitrale, si commina alla società Istrana la sanzione dell'ammenda di euro 20,00 per le offese collettive rivolte al termine della gara dai propri sostenitori alla coppia arbitrale (art. 27, co. 4bc Regolamento di giustizia)
-----	----------------------	--

Giovanna Vittadello
GIUDICE SPORTIVO

11/11/2025